

TI_GERICHTE 30.2004.216 vom 2. Juli 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-07-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2004.216

FR: TI_GERICHTE 30.2004.216 du 2 juillet 2004

IT: TI_GERICHTE 30.2004.216 del 2 luglio 2004

Erwägungen

E. 26

aprile 2004, pag. 4): " Il protagonista _____ transitava su via _____ in direzione di via _____, il protagonista _____ usciva da una stradina privata laterale a via _____ anch'esso intenzionato a raggiungere via _____. L'incidente è avvenuto all'intersezione tra via _____ e la stradina laterale privata. Il protagonista _____ giungeva da sinistra rispetto alla direzione di marcia del protagonista _____. L'urto è avvenuto tra la parte anteriore destra del veicolo _____ e la parte laterale sinistra del veicolo _____ "; che il ricorrente ritiene invece di non avere commesso alcuna infrazione; lamenta in sostanza come l'incidente non sia da ascrivere a una propria manovra irregolare (egli era " fermo sulla parte sinistra della via _____ in quanto voleva ulteriormente verificare l'eventuale sorpassaggiungere di autovetture prima di avviarsi definitivamente in direzione Via _____ : ricorso, pag. 3 a metà), bensì al comportamento dell'altro protagonista, reo a suo dire di avere tentato un sorpasso azzardato sulla destra senza " accertare le intenzioni del [multato] in sosta sulla parte sinistra della via _____ " e di non avere pertanto " rispettato le norme generali della circolazione stradale " che gli imponevano di " rallentare, se necessario sino a fermarsi, ed eseguire il sorpasso a destra solo quando le intenzioni del _____ erano perfettamente chiare " (ricorso, pag. 4 in fondo); che non giova tuttavia all'insorgente evocare colpe di terzi, giacché in ambito penale ognuno risponde delle proprie infrazioni, sicché il comportamento anti-giuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa; che un'eventuale disattenzione o errata reazione dell'altro protagonista non esimevano in altre parole il ricorrente dall'obbligo di rispettare – dal canto suo – i doveri sanciti dalle predette disposizioni legali, segnatamente di concedere la precedenza e di non ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; che al riguardo il multato adduceva invero davanti alla polizia di aver " guardato sia a sinistra che a destra e non [avere] notato nessun veicolo sorpassaggiungere " (verbale citato, loc. cit.); che tale affermazione non sembra però trovare conferma nelle osservazioni del 7 giugno 2004 o nel ricorso, in cui l'interessato modifica come detto la versione iniziale sottolineando di essersi fermato " sulla parte sinistra della via _____ in quanto voleva ulteriormente verificare l'eventuale sorpassaggiungere di autovetture prima di avviarsi definitivamente in direzione Via _____ " (ricorso, pag. 3 a metà); che non si vede del resto come l'insorgente abbia potuto non scorgere per tempo il veicolo prioritario – cui nel ricorso nemmeno più si rimprovera la velocità inadeguata adombrata davanti alla polizia (verbale citato, pag. 1 in basso; circostanza per altro incompatibile con le brevi tracce di frenata di cui all'allegato 3 al rapporto di polizia) – in un tratto di strada che garantisce una visuale di " circa cinquanta metri " (verbale citato, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto); che di ciò dà atto – indirettamente – lo stesso multato nelle osservazioni del 7 giugno 2004, laddove si duole di come l'altro protagonista " parrebbe avere avuto tutto il tempo necessario per scorgere il veicolo _____, rallentare e consentire al medesimo di proseguire ... " (pag. 2 a metà; cfr. anche ricorso,

pag. 4 in fondo); che ciò posto, se l'insorgente avesse prestato la debita attenzione al traffico prioritario, egli avrebbe senz'altro potuto notare a sua volta il sopraggiungere dell'autofurgone, fermarsi per tempo ed evitare – in ultima analisi – il sinistro; che in siffatte evenienze questo giudice, dopo aver esaminato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che l'insorgente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione; che la multa inflitta, per finire, risulta proporzionata alla gravità della trasgressione, suscettibile di mettere a repentaglio la sicurezza del traffico e l'incolumità delle persone coinvolte; essa è inoltre rettamente commisurata alla colpa dell'insorgente e contenuta nei limiti concessi dalla legge; che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr); per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4 e 90 n. 1 LCS; 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: . Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.